

CAPITOLATO D'APPALTO

**per l'affidamento del servizio di
pulizia e manutenzione ordinaria del
verde e aree pubbliche, sentieri con
relativa segnaletica, strade agricole e
forestali per il periodo
maggio-settembre 2023**

ARTICOLO 1
- OGGETTO DEL SERVIZIO -

L'appalto di cui al presente capitolato ha per oggetto il servizio di pulizia e manutenzione ordinaria di aree pubbliche, sentieri e strade di montagna, delle aree ecologiche, del verde pubblico, della segnaletica (per quanto di competenza, sentieri escursionistici, piste mountain bike, itinerari turistici), dei muretti a secco, delle staccionate, della pulizia delle rive lungo le strade agricole facenti parte del territorio del Comune di Bocenago.

In via indicativa ma non esaustiva, si riporta l'elenco di massima delle strade e dei sentieri oggetto d'intervento.

Parco Giochi A. Ferrazza	Sfalcio, pulizia e manutenzione
Sentieri di montagna	Sfalcio, pulizia e manutenzione
Aree verdi pubbliche	Sfalcio e manutenzione staccionate

L'elenco sopra riportato è indicativo e non esaustivo e il calendario degli interventi verrà concordato, nel rispetto del monte ore complessivo, con un referente del Comune di Bocenago.

ARTICOLO 2
- DURATA DELL'APPALTO -

Il servizio oggetto del presente appalto decorrerà, presumibilmente (tenuto conto dei tempi per la procedura di gara) **dal 02 maggio al 29 settembre 2023 senza necessità di disdetta. Non è ammesso il tacito rinnovo.**
In caso che, per ragioni connesse con le procedure di aggiudicazione, non fosse possibile iniziare il servizio entro tale data, anche la data di termine verrà spostata dello stesso periodo, nel rispetto dei giorni lavorativi e delle ore previsti nella stima dei costi.

ARTICOLO 3
- FREQUENZE -

Il servizio indicato all'art. 1 dovrà essere svolto, in linea di massima, su cinque giorni settimanali, di norma esclusi i festivi, ma potranno essere richiesti per esigenze dell'amministrazione, nel limite di 30 ore settimanali per operatore, interventi con diverse frequenze, che saranno comunque concordati mensilmente con l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso dovranno essere previsti i seguenti passaggi minimi:

- intervento	frequenza
Pulizia dei sentieri e passeggiate	1 passaggio ogni mese
Pulizie delle rive adiacenti le strade di montagna	1 passaggio ogni due mesi
Manutenzione muretti a secco e staccionate	In concomitanza con gli interventi di pulizia o con intervento dedicato
Pulizia delle aree a Pic-nic e delle entrate dei paesi e delle aree a verde	Una volta al mese
Verifica della cartellonistica di indicazione	Contestualmente ad ogni intervento
Pulizia e sfalcio area bocciodromo e zone a verde	Una volta ogni 15 giorni

ARTICOLO 4
- CALENDARIO DEGLI INTERVENTI -

Il calendario degli interventi verrà comunque, di norma, concordati con l'ufficio Tecnico Comunale in base alle priorità e alle esigenze dell'Amministrazione.

In ogni caso l'impresa appaltatrice, entro 15 giorni dall'assunzione del servizio è tenuta a trasmettere al Comune il calendario mensile degli interventi di cui all'art. 1, così come tutte le variazioni che interverranno successivamente.

ARTICOLO 5

- ULTERIORI OBBLIGHI NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO -

L'impresa dovrà dunque provvedere allo sgombero dei materiali di risulta e alla pulizia della sede viaria interessata, provvedendo allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.

L'impresa dovrà segnalare all'ufficio Tecnico Comunale eventuali criticità o interventi, che a giudizio della stessa, si rendesse opportuno attuare.

ARTICOLO 6

- NUMERO DI ADDETTI E MATERIALI E MEZZI -

La squadra di lavoro dovrà essere composta da nr. 1 addetto.

L'impresa nello svolgimento del servizio è tenuta a provvedere alla **fornitura di tutto il materiale di consumo necessario**, nonché delle attrezature occorrenti, (D.P.I., ramazze, sacchi, guanti, vestiario).

Il numero di addetti in servizio sul territorio comunale non potrà mai essere inferiore a 1 nel caso di malattia ferie o altro impedimento dovranno essere sostituiti da altro personale con lo stesso inquadramento (operaio o caposquadra) in modo da mantenere inalterata la composizione della squadra tipo.

Il materiale per la riparazione delle staccionate, delle canalette, la segnaletica dei sentieri e ogni altro materiale necessario alla manutenzione sarà a carico e verrà fornito dal Comune di Bocenago proprietaria del bene su cui si interviene.

ARTICOLO 7

- STIMA DEL SERVIZIO –

QUANTIFICAZIONE COSTI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DAL 02/05/2023 AL 29/09/2023	
Numero di giorni feriali	107
Numero di ore giornaliere (30 settimanali)	6
Numero di addetti	1
TOTALE ORE FERIALI	642
Costo Orario	€ 15,35
A)Costo manodopera - art. 23 c.16 D.lgs 50/2016	€ 9.854,70
B)Spese generali (12% di A)	€ 1.182,56
C) Utile d'impresa (10% a+b)	€ 1.103,73
Totale stima mano d'opera (A+B+C)	€ 12.140,99
Materiali di consumo (A CORPO)	€ 1.500,00
ONERI SICUREZZA	€ 150,00
arrotondamento	€ 4,99
TOTALE NETTO	€ 13.790,99
IVA	22%
TOTALE LORDO	€ 16.830,00

ART. 8

- ESECUZIONE DEI SERVIZI – VIGILANZA DEL COMUNE-

Gli interventi devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto stabilito dal Capitolato, nonché ad ogni altra indicazione data dal Comune sotto la piena responsabilità dell'Impresa Appaltatrice.

Il Comune potrà designare uno o più incaricati che avranno il potere di effettuare le necessarie verifiche e controlli e di impartire all'Impresa le necessarie direttive e le osservazioni opportune sull'andamento delle operazioni ai fini della conformità dell'esecuzione del servizio e del suo svolgimento alle condizioni stabilite.

Le prove e le verifiche, eventualmente eseguite dal Comune nell'esercizio delle suddette facoltà, non lo impegnano qualunque sia il loro esito, all'accettazione del servizio effettuato.

La presenza degli incaricati del Comune nel corso dell'esecuzione degli interventi non solleva l'Impresa ed il proprio incaricato da alcuna responsabilità che loro compete.

L'Impresa è inoltre ritenuta responsabile del rispetto da parte del proprio personale impiegato delle norme di legge in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni particolari vigenti all'interno del luogo delle singole operazioni.

ART. 9

- ESECUZIONE DI UFFICIO-

Qualora i servizi, o parte di essi, siano in ritardo per negligenza dell'Impresa e si riconosca esservi necessità di assicurare il compimento nel termine previsto dal contratto, il Comune a proprio insindacabile giudizio, mediante lettera raccomandata A.R., assegnerà all'Impresa un termine per completare gli interventi in ritardo, sotto la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio.

Scaduto il termine assegnato, il Comune in contraddittorio con l'Impresa, o in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, constaterà se ed in qual modo l'Impresa stessa abbia adempiuto alle ingiunzioni fattegli.

A seconda dei risultati di detta constatazione, il Comune provvederà all'esecuzione d'ufficio, riservandosi il diritto di risoluzione del contratto.

Le maggiori spese derivanti dall'esecuzione d'ufficio saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni indicate o comunque di parziale o totale inadempienza, verrà addebitata all'Impresa aggiudicataria una penale giornaliera che varierà da €. 25,00 a €. 100,00 per ogni singola infrazione rilevata a discrezione dell'Amministrazione Comunale in relazione alla gravità e nel caso venga riscontrata la presenza di un numero di addetti inferiori a quelli previsti dal presente Capitolato verrà applicata una penale, per ogni addetto mancante, pari ad euro 150,00 per ogni giornata lavorativa, fino ad un massimo del 10% dell'importo di contratto.

L'inadempienza contrattuale sarà contestata con lettera raccomandata A.R. e, decorsi 3 giorni dalla data di ricezione senza che siano state fornite dall'Impresa aggiudicataria giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione Comunale, si procederà alla ritenuta di quanto specificato nel precedente comma con trattenute sui compensi in occasione della prima liquidazione.

ART. 10

- ONERI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA – DOTAZIONE DI MEZZI E PERSONALE-

Saranno a carico dell'aggiudicataria tutte le spese ed oneri relativi all'assicurazione contro gli infortuni, all'assicurazione per invalidità, vecchiaia, ecc. a norma di legge, alle imposte e tasse riferibili al servizio appaltato, alla compilazione e al recapito del P.O.S. ed a quant'altro abbia attinenza al servizio stesso.

Saranno inoltre a carico dell'aggiudicataria l'assicurazione del servizio e delle attrezzature, nonché quella di responsabilità civile verso terzi, assicurando il risarcimento dei danni a terzi (persone e cose) che avessero a verificarsi in conseguenza degli interventi in atto;

ART. 11

- NORME DI SICUREZZA GENERALE-

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene.

L'appaltatore predisponde per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 12

- PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA-

L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

L'appaltatore ha l'obbligo, nei casi di immediata consegna del servizio prima della stipula del relativo contratto, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna del servizio; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affida il servizio oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

ART. 13

- OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA-

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ART. 14

-TUTELA DEI LAVORATORI-

Nell'esercizio dei servizi che formano oggetto del contratto l'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma vigente o emanando, sia in rapporto alle modalità di esecuzione degli interventi, sia nei confronti del personale dipendente.

L'Impresa, sarà tenuta in particolare all'osservanza delle norme riguardanti le varie forme di assicurazione (infortuni, previdenza sociale, ecc.), gli assegni familiari, le indennità varie, ecc. L'Impresa, se richiesto, dovrà dimostrare di avere ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni a valere per la responsabilità civile e di avere adottato tutte le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, sotto l'osservanza delle Leggi a tutela del lavoratore.

Pertanto essa risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità, anche se queste venissero direttamente imposte al Comune.

L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore.

Per il pagamento del saldo è richiesta tutta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'Autorità competente, nei confronti dell'appaltatore.

Altrettanto, come previsto nell'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 06 maggio 2020, gli operatori economici sono tenuti ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro riconosciuti dalla stazione appaltante e quantificati nel D.U.V.R.I.

ART. 15

-ANTICIPAZIONE-

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.P. 23/1990 e s.m., per il servizio in oggetto non è prevista la corresponsione di alcuna anticipazione contrattuale.

ART. 16

-CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA-

Ai sensi dell'art. 31 della L.P. 2/2016, non si richiede il versamento della garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La Ditta appaltatrice è obbligata ad avere una polizza assicurativa di responsabilità Civile verso terzi e per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa nell'esecuzione del presente, con un massimale minimo pari ad **Euro 5.000.000,00**.

ART. 17

-SUBAPPALTO-

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto.

- L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non

autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
 - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
 - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
- L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
- Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
- L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
- L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 18

-SISTEMA D'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E REQUISITI-

L'appalto sarà affidato previo confronto concorrenziale, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale nonché ai sensi dell'art. 21, co. 2 lett. H) e co. 5 della L.P. 19 luglio 1990, n° 23 e s.m. e art. 13 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. (Regolamento di attuazione della L.P. N° 23/1990 e s.m.).

Il Responsabile dell'Area Tecnica adotterà provvedimento di individuazione dei soggetti ritenuti idonei a partecipare al confronto concorrenziale, che dovrà essere mantenuto segreto fino all'espletamento delle procedure dello stesso confronto concorrenziale.

ART. 19

-PAGAMENTI-

Il pagamento del servizio, avverrà in rate mensili posticipate dietro presentazione di regolare fattura. Qualora la fattura non pervenga nel termine previsto, la relativa liquidazione sarà effettuata nel mese successivo. Il pagamento delle fatture ritenute regolari sarà effettuato entro giorni 30 dalla data di ricevimento delle stesse mediante rimessa diretta a mezzo mandato, previa le opportune verifiche di legge. Gli eventuali ritardi nei pagamenti rispetto alla scadenza di cui sopra non possono dare titolo all'Impresa per la richiesta degli interessi di mora qualora i ritardi dipendano da esigenze di perfezionamento delle procedure di liquidazione o da necessità di controllo amministrativo contabile, prescritti da leggi o dai Regolamenti in materia di contabilità pubblica.

ART. 20

- STIPULA DEL CONTRATTO-

Con la ditta aggiudicataria sarà stipulato contratto ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, con spese inerenti a carico della ditta stessa.

Nel caso di ricorso al Mercato Elettronico della P.A.T., ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il contratto sarà stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della stessa legge provinciale.

ART. 21

-DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO-

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di forniture di beni e servizi, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

In particolare, l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento nonché del presente Capitolato.

ART. 22

-AUTOTUTELA CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-

L'Amministrazione comunale può procedere alla risoluzione di diritto del contratto:

- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di gravi e ripetute infrazioni;
- a seguito di reiterate violazioni o ritardi che comportino l'applicazione delle penali;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- nel caso di subappalto o di cessione del contratto in tutto o in parte senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- in caso di reiterato accertamento da parte dell'Amministrazione di violazione da parte della Ditta alle norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori (normativa in materia di sicurezza, retribuzione e contribuzione previdenziale, assistenziale, antinfortunistica). In tali ipotesi l'Amministrazione comunale, previa instaurazione di un contraddirittorio con la Ditta, dichiara la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile mediante lettera raccomandata spedita alla Ditta. La risoluzione opera con la data del ricevimento.

ART. 23

-SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE-

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio, non previsti in contratto;
- d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni;
- e) la stipula di contratto ai sensi dell'art. 20 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino sul servizio oggetto d'appalto.

ART. 24

-ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE-

Oltre agli altri oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri occorrenti per:

- 1 L'attrezzatura adeguata all'entità degli interventi ed alle prescrizioni di Legge in materia antinfortunistica;
- 2 Le misurazioni e i rilievi necessari alle operazioni di consegna, di verifica e di contabilità dei servizi;
- 3 L'impresa aggiudicataria, anche nelle more della stipula del contratto, si impegna a svolgere il servizio a partire dal 26/04/2022;
- 4 Ogni e qualsiasi accorgimento, indicazione e simili inerenti l'igiene e sicurezza del lavoro dovendosi l'Appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione degli interventi;
- 5 Il trasporto e l'allontanamento, ad intervento ultimato di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- 6 La pulizia dei luoghi e lo sgombero, ad intervento ultimato, delle attrezature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato;
- 7 Tutto quanto in genere occorra per ritenere completamente ultimati a perfetta regola d'arte i servizi;
- 8 L'assicurazione del servizio e delle attrezture, nonché quella di responsabilità civile verso terzi, assicurando il risarcimento dei danni a terzi (persone e cose) che avessero a verificarsi in conseguenza degli interventi in atto;
- 9 L'osservanza rigorosa delle norme derivanti dalle vigenti Leggi relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi nonché osservare le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire nel corso dell'Appalto. L'applicazione integrale, inoltre, di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da Aziende Industriali Edili ed affini in vigore; in particolare l'Impresa è chiamata alla osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- 10 La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza e assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiore a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i servizi ancorché l'Impresa non appartenga all'Associazione Provinciale Industriali e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli, intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai cottimi. In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro;
- 11 La riparazione dei danni di qualsiasi genere esclusi quelli di forza maggiore;
- 12 Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione degli interventi, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale;
- 13 L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, esclusivamente sull'Impresa.

14 La predisposizione, prima dell'inizio delle operatività, del piano operativo di sicurezza.

ART. 25

- CONTROVERSIE-

Qualora dovessero insorgere controversie fra le parti sulla esecuzione o sulla interpretazione del presente "Capitolato Speciale d'Appalto", le parti rinunciano espressamente al ricorso all'Autorità Giudiziaria, rimandandone la risoluzione ad un collegio arbitrale che giudicherà irruzialmente ex bono et aequo da amichevole compositore ed il giudizio sarà inappellabile.

Detto Collegio sarà composto da tre membri da nominarsi uno da ogni parte contraente ed un terzo di comune accordo tra gli arbitri così scelti.

ART. 26

- ELEZIONI DI DOMICILIO-

Agli effetti del presente contratto, il rappresentante del Comune elegge il suo domicilio nella Residenza Municipale ed il rappresentante della Ditta appaltatrice nell'ambito del territorio comunale o nei comuni limitrofi.

Bocenago, lì febbraio 2023

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE

L'impresa

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).